

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1223 E N. 1431

Istituzione dell'Agencia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali

Art. 1.

*(Istituzione e composizione dell'Agencia nazionale
per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali)*

1. È istituita l'Agencia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, di seguito denominata «Agencia», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 364 del 18 dicembre 2000, e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. L'Agencia opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. L'Agencia è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in equal numero dalla Camera dei deputati.

4. Risultano eletti in ciascun ramo del Parlamento i candidati che riportano il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e gli altri componenti durano in carica sette anni e non possono essere rieletti. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti. I membri dell'Agencia restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

6. I componenti dell'Agencia devono avere la cittadinanza italiana. Essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.

7. I componenti dell'Agencia, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o professionale, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione, un partito o movimento politico.

8. I componenti dell'Agencia cessano dal loro incarico per la scadenza del mandato e in caso di dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, accertata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che procedono alla nomina di un sostituto, il cui mandato cessa insieme a quello degli altri membri dell'Agencia.

9. Le indennità del presidente e degli altri componenti dell'Agencia sono stabilite in misura non superiore a quelle spettanti ai presidenti e ai membri delle altre autorità indipendenti.

10. L'Agencia ha sede a Roma. Per il suo funzionamento l'Agencia si può avvalere delle strutture che nelle regioni e a livello locale operano a tutela dei diritti fondamentali.

Art. 2.

(Competenze dell'Agencia)

1. L'Agenzia ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine l'Agenzia, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. L'Agenzia può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone all'Agenzia i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza dell'Agenzia o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e promozione dei diritti umani. I pareri espressi dall'Agenzia dovranno risultare nel relativo procedimento decisionale;

e) verificare l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni dell'Agenzia formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la medesima Agenzia è informata sull'esito della discussione avutasi;

f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni ed organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e protezione dei diritti umani;

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;

i) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate e nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto, migliorare la comparabilità e attendibilità dei dati con nuovi metodi e norme;

l) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, tra i quali anche difensori civici, garanti dell'infanzia o dei detenuti, cui la legge attribuisce, a livello centrale, regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti fondamentali;

m) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti fondamentali.

n) redigere una relazione annuale sull'attività svolta e presentarla pubblicamente al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale si riferisce

o) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera h), ove la natura della violazione lo consenta;

p) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

q) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera h).

2. Con apposito regolamento, adottato dall'Agenzia entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna dell'Agenzia e le sue modalità di funzionamento

Art. 3.

(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia dell'Agenzia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e o), l'Agenzia può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. L'Agenzia, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti di cui al comma 2 sono tenuti a farli eseguire.

4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta dell'Agenzia, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dall'Agenzia con apposito regolamento.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. In ogni caso, l'Agenzia può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

7. Qualora l'Agenzia proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dal comma 1, lettera h), dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.

8. Nel procedimento dinanzi all'Agenzia le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

9. Assunte le necessarie informazioni l'Agenzia, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.

10. Avverso il provvedimento dell'Agenzia può essere proposta opposizione al tribunale competente.

11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.

Art. 4.

(Ufficio dell'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Agenzia si avvale di un ufficio composto di quaranta unità, fatte salve modifiche successive al ruolo, in base al regolamento di cui al comma 5.

2. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle assunzioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa, l'Agenzia provvede mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Agenzia.

3. L'ufficio dell'Agenzia può inoltre avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati.

4. Le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Agenzia nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento dell'Agenzia.

6. L'Agenzia, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

7. L'Agenzia può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti fondamentali.

8. Le spese sostenute per le finalità di cui ai commi 6 e 7 non possono superare il limite massimo di spesa annua di euro 250.000.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista per i responsabili la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 8.000.000 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.